

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | | | |
|------------------|----------|---|------------------|---|
| Dott. VIDIRI | Guido | - | Presidente | - |
| Dott. VENUTI | Pietro | - | rel. Consigliere | - |
| Dott. NAPOLETANO | Giuseppe | - | Consigliere | - |
| Dott. BERRINO | Umberto | - | Consigliere | - |
| Dott. ARIENZO | Rosa | - | Consigliere | - |

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 129/2013 proposto da:

M.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell'avvocato MORRONE
CORRADO LUCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VIA ORESTE,
giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AZIENDA AGRICOLA SAMBUCINA P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE DI
RIENZO, rappresentata e difesa dall'avvocato DE SANTIS STANISLAO,
giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1247/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO,
depositata il 19/12/2011 R.G.N. 1666/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/06/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l'Avvocato DE SANTIS STANISLAO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine
rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza depositata in data 19 dicembre 2011, in riforma della pronuncia di accoglimento di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da M.P. nei confronti dell'Azienda Agricola Sambucina, volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive relative al rapporto di lavoro svoltosi dal maggio 1985 all'agosto 1998 in forza di plurimi contratti a termine, rapporto che, secondo il ricorrente, era consistito in un unico rapporto continuativo a tempo indeterminato.

Ha osservato la Corte di merito che, dal tenore del ricorso introduttivo, era da ritenere che il ricorrente avesse svolto attività lavorativa solo nei periodi risultanti dai contratti a termine e non già in via continuativa; che tale circostanza era confermata dal fatto che il lavoratore, nei periodi non lavorati, aveva percepito l'indennità di disoccupazione; che le dichiarazioni dei testi, in quanto generiche, non avevano confermato la sussistenza di un rapporto senza soluzione di continuità; che, trattandosi di rapporti a tempo determinato, la prescrizione operava in relazione ai singoli rapporti, con la conseguenza che dovevano ritenersi prescritte le differenze retributive reclamate con riguardo agli anni dal 1985 al maggio 1995; che, con riguardo al periodo successivo, le retribuzioni corrisposte al lavoratore quale operaio comune erano conformi, nei tratti fondamentali, al trattamento retributivo contemplato dalla contrattazione collettiva che il datore di lavoro risultava avere applicato, e comunque erano commisurate alla qualità e quantità del lavoro svolto; che il lavoro straordinario non risultava provato.

Contro questa decisione propone ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di tre motivi. L'azienda agricola resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2967 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che nel ricorso introduttivo erano state reclamate le differenze retributive con riguardo all'intero periodo di svolgimento del rapporto, senza soluzione di continuità, così come nei conteggi allegati al ricorso era stato considerato l'intero periodo. Era dunque errata l'affermazione della Corte di merito secondo cui nel ricorso si fosse fatto riferimento ai periodi di effettiva assunzione con contratti a termine.

D'altra parte, aggiunge il ricorrente, il datore di lavoro non aveva contestato l'ininterrotta prestazione di lavoro, limitandosi, ad eccepire la prescrizione quinquennale dei crediti, in ragione dell'applicabilità del regime di stabilità reale, implicitamente confermando la sussistenza

di un rapporto continuativo. Solo in appello, per la prima volta, il datore di lavoro aveva dedotto l'esistenza di una pluralità di contratti a tempo determinato, introducendo inammissibilmente un nuovo tema di indagine e di decisione.

In ogni caso, rileva, a prescindere dal regime di stabilità o meno del rapporto, nell'ipotesi di più contratti a termine la prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di rapporto. Peraltro, l'onere della prova circa la stabilità del rapporto grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul datore di lavoro che propone l'eccezione di prescrizione, prova che nella specie non è stata fornita. Nè è rilevante il fatto che dalla documentazione prodotta sia emerso che il numero dei dipendenti assunti presso l'azienda agricola fosse superiore alle cinque unità, posto che detti dipendenti erano occupati in forza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ciò che comporta la loro esclusione dal calcolo utile ai fini dell'applicazione della tutela reale.

Arbitraria è infine l'affermazione della Corte di merito circa la non continuità della prestazione lavorativa del M., "avendo i testi escussi riferito di aver visto il ricorrente lavorare nell'Azienda Agricola e non semplicemente aggirarsi nei paraggi", e non avendo peraltro sul punto la stessa azienda sollevato contestazioni.

2. Il motivo non è fondato.

Deve innanzitutto respingersi la censura secondo la quale l'Azienda agricola non avrebbe contestato in primo grado la sussistenza di un rapporto continuativo ed avrebbe sollevato tale questione solo in appello, introducendo così inammissibilmente un nuovo tema di indagine sul quale la Corte di merito non avrebbe potuto pronunziarsi.

Come risulta dalla memoria di costituzione di primo grado il cui esame non è precluso a questa Corte, attesa la natura del vizio denunciato - l'Azienda anzidetta, nel contestare i conteggi allegati al ricorso introduttivo, ha esplicitamente affermato (v. n. 21) che il ricorrente "è stato occupato presso l'Azienda convenuta solo in alcuni mesi di ciascun anno", indicando poi i singoli periodi lavorativi di occupazione dal 1986 al 1993.

Ciò posto, deve osservarsi che la Corte di merito ha affermato che le pretese del lavoratore traevano origine da una pluralità di rapporti a tempo determinato, come poteva desumersi dal tenore del ricorso introduttivo e dalla avvenuta percezione da parte del lavoratore, nei periodi non lavorati, dell'indennità di disoccupazione.

Ha aggiunto che elementi di segno contrario non erano emersi dalla prova testimoniale, per la estrema genericità delle dichiarazioni dei testi.

Ha quindi ritenuto che la prescrizione dei crediti asseritamente vantati dal lavoratore decorreva nel corso del rapporto e che, conseguentemente, erano prescritte le pretese reclamate con riguardo agli anni dal 1985 al maggio 1995.

Tale statuizione va confermata, avendo la sentenza impugnata applicato i principi enunciati in materia da questa Corte, secondo cui, qualora tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizione dei crediti retributivi, di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, art. 2955 c.c., n. 2, e art. 2956 c.c., n. 1, inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un

rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste (Cass. Sez. Un. 16 gennaio 2003 n. 575;

Cass. 17 dicembre 2003 n. 19351; Cass. 30 marzo 2004 n. 6322).

Analoghi principi questa Corte ha applicato in materia di lavoro agricolo stagionale (cfr. Cass. 5 novembre 2003 n. 16639), affermando che il decorso della prescrizione dei diritti maturati dal lavoratore in una determinata stagione si verifica a partire dalla cessazione delle relative prestazioni, senza che assuma rilevanza in senso contrario la successiva riassunzione del medesimo lavoratore per un nuovo ciclo stagionale, salvo che siano presenti elementi specifici indicativi della esistenza di un unico e continuativo rapporto di lavoro - caratterizzato dalla permanenza del vincolo obbligatorio tra le parti nonostante l'intervallo tra le successive attività stagionali, - invece che di una pluralità di rapporti. Infatti, i rapporti di lavoro in agricoltura sono normalmente a tempo determinato, salvo che la previsione a tempo indeterminato sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire, secondo il disposto del D.L. n. 7 del 1970, art. 11, convertito nella L. n. 83 del 1970, sul collocamento dei lavoratori agricoli. (In quella fattispecie la S.C. ha precisato che la natura nominativa della richiesta, annualmente reiterata, non esclude la pluralità dei rapporti e che la assenza di altri rapporti con altri datori di lavoro non assume rilevanza probatoria).

Alla stregua di tali principi, assorbita ogni altra censura, il motivo in esame deve dunque essere rigettato.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. nonché illogicità della motivazione.

Si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata non ha riconosciuto il lavoro straordinario svolto. Trascrive il ricorrente le dichiarazioni di taluni testi escussi in primo grado e deduce che da tali dichiarazioni risultava la fondatezza della domanda.

4. Anche tale motivo è infondato.

La Corte di merito ha affermato che dalla prova testimoniale non erano emersi sufficienti elementi a supporto della prospettazione del lavoratore, avendo i testi deposto sia in senso favorevole che sfavorevole per il lavoratore medesimo. Ha quindi ritenuto che, in siffatta situazione, la domanda relativa al lavoro straordinario non potesse trovare accoglimento, in quanto non adeguatamente provata.

Il ricorrente contesta tale affermazione, ma sul punto le valutazioni del giudice di merito non sono sindacabili in questa sede, atteso che il vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, spettando a tale giudice, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione.

Il ricorrente riporta le dichiarazioni rese da taluni testi, ma dal ricorso non risulta se oltre ai testi suddetti ne siano stati assunti altri.

Sta di fatto che la Corte di merito, nel valutare complessivamente le dichiarazioni dei testi e le risultanze processuali, ha ritenuto insufficienti gli elementi acquisiti, rigettando la domanda, in adesione peraltro al costante orientamento di questa Corte secondo cui, solo in presenza di una prova rigorosa e certa, il giudice può riconoscere il compenso per il lavoro straordinario.

5. Con il terzo motivo, denunziandosi violazione o falsa applicazione del "contratto collettivo nazionale di lavoro" nonché contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, si afferma che nell'interpretare il contratto collettivo nazionale di settore il giudice d'appello non ha rispettato le regole di ermeneutica ed è incorso nel vizio di motivazione.

Pur essendo infatti emerso dalla prova testimoniale che il ricorrente attendeva ad una serie di mansioni, quali la pulizia delle stalle ed il trasporto del mangime per gli animali con il trattore, l'alimentazione e la mungitura del bestiame nonché in generale a tutte le mansioni attinenti al governo del bestiame, la Corte di merito ha ritenuto che il lavoratore non solo non avesse svolto le mansioni di operaio specializzato, ma nemmeno quelle di operaio qualificato, non considerando che a quest'ultima categoria appartengono, in base al contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Cosenza, quadriennio 1996-1999, art. 8, area seconda, gli operai che svolgono compiti esecutivi per i quali è richiesta particolare professionalità e che tra i profili esemplificativi sono indicati quelli di trattorista e di mungitore, mansioni queste sicuramente svolte dal ricorrente come era emerso dalla prova testimoniale.

6. Il motivo è improcedibile, atteso che il ricorrente, in violazione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non ha prodotto, unitamente al ricorso, il contratto collettivo e il contratto provinciale sui quali la censura è fondata.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, previa compensazione tra le parti delle spese del giudizio, avuto riguardo all'esito diverso dei giudizi di merito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2014